



COMUNE DI PESCANTINA

REGOLAMENTO SULL'ARMAMENTO E GLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA DEGLI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PESCANTINA (VR)

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione - Disposizioni generali	pag. 2
Art. 2 - Numero delle armi in dotazione	pag. 2
Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione	pag. 2
Art. 4 - Strumenti di autotutela e presidi tattici difensivi diversi dalle armi	pag. 3
Art. 5 - Servizi svolti con armi	pag. 3
Art. 6 - Requisiti psico fisici per l'assegnazione dell'arma	pag. 3
Art. 7 - Assegnazione dell'arma	pag. 4
Art. 8 - Prelevamento e deposito dell'arma	pag. 5
Art. 9 - Doveri dell'assegnatario	pag. 5
Art. 10 - Riconsegna dell'arma	pag. 6
Art. 11 - Modalità del porto dell'arma	pag. 6
Art. 12 - Servizi di collegamento e rappresentanza	pag. 7
Art. 13 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 7
Art. 14 - Addestramento obbligatorio al tiro	pag. 7
Art. 15 - Addestramento al tiro facoltativo	pag. 8
Art. 16 - Violazione delle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Locale	pag. 8
Art. 17 - Tesserino di servizio	pag. 8
Art. 18 - Norme finali e di rinvio	pag. 8
Art. 19 - Entrata in vigore	pag. 8

Art. 1

Campo di applicazione - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione alla Legge n° 65/1986, del D.M. n°145/1987 e della L.R. Veneto n° 40/1988, n. 41/2003, n. 24/2020, DGR 2689/2004 modificata dalla DGR n. 2350/2005, n. 1054/2006 , n. 349/2012, n. 1308/2014 le dotazioni delle armi, degli strumenti di autotutela ed il loro utilizzo durante i servizi prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Gli operatori di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati dell'arma d'ordinanza, previo il superamento di specifici accertamenti sanitari e del corso di idoneità al maneggio.
3. Il provvedimento di assegnazione in via continuativa viene redatto a firma del Sindaco.

Art. 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al corpo di Polizia Locale; tale provvedimento, come quello che ne modifica il numero, è comunicato al Prefetto.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi arrotondato per eccesso, come dotazione di riserva. Sono fatti salvi i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, riduzione della dotazione organica, casi di cui agli artt. 6 e 7, ed in considerazione della dotazione iniziale di armi.
3. Il Comandante denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o se questo manchi, al Comando dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione.

Art. 3

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli addetti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza (d'ora in avanti per brevità "agente di P.S.") è la pistola, di norma a funzionamento semiautomatico conforme alla normativa vigente.
2. A ciascun agente di P.S. è assegnata, a corredo dell'arma di cui al comma 1 e una dotazione personale di 50 cartucce, da utilizzare sul caricatore principale, su quello di riserva e come scorta.
3. Per particolari servizi l'utilizzo dell'arma può avvenire anche mediante kit di conversione da pistola a carabina.
4. Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo.
5. Per i servizi di rappresentanza, scorta al gonfalone comunale o alla Bandiera della Repubblica e per tutte le cerimonie, qualsiasi natura esse abbiano, gli operatori di cui all'art. 1 inquadrati nei drappelli o formalmente presenzianti in cerimonia, su disposizione del Comandante e/o Ufficiale delegato, sostituiscono l'arma di dotazione di servizio con la sciabola, così come stabilito dalla D.G.R.V. n°349/2012. Le sciabole sono detenute in luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.

Art. 4

Strumenti di autotutela e presidi tattici difensivi diversi dalle armi

1. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale ed in conformità alla normativa regionale, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono altresì dotati dei seguenti presidi:
 - a) Spray irritante al peperoncino anti aggressione conforme alla vigente normativa, a cui, per caratteristiche tecniche possedute, sia stata riconosciuta la non attitudine a recare offesa alla persona. Lo spray irritante non deve avere le caratteristiche di cui all'art. 30 R.D. 773/1931 e art. 585 punto 1) C.P. e deve rientrare tra quelli per cui la Commissione, ex art. 6 L. 110/1975 abbia riconosciuto l'attitudine a non recare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2 comma 3 della medesima norma. Deve inoltre rispettare le prescrizioni Decreto del Ministero dell'Interno n. 103 del 12 maggio 2011.
 - b) Mazzetta di segnalazione e/o bastone, anche di tipo estensibile, che, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, per caratteristiche tecniche possedute e per i materiali utilizzati, previo accertamento del Banco Nazionale di Prova, risulti non idonea ad arrecare offesa alla persona ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
 - c) BodyCam, telecamera corporea per la registrazione in tempo reale di video quale ausilio all'attività degli operatori di polizia.
2. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto. Il porto degli strumenti di autotutela è previsto per i servizi di cui all'art. 5. Gli addetti alla Polizia Locale sono altresì muniti di bracciali di contenimento (manette) usati per impedire la fuga di persone arrestate o fermate.

Art. 5 **Servizi svolti con armi**

1. I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:
 - a) tutti i servizi esterni comunque effettuati salvo diversa motivata disposizione del Comandante in relazione ai casi di cui all'art. 6;
 - b) servizi svolti su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) servizi svolti in occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
 - d) servizi di supporto ad altre Forze di Polizia dello Stato, comandati a termine di legge salvo sia disposto diversamente dalla competente Autorità;
 - e) servizi di vigilanza e protezione della Casa comunale, delle sedi degli uffici del Corpo e degli immobili o altro patrimonio di proprietà comunale;
 - f) altri casi o servizi in abiti civili, su disposizione del Comandante del Corpo e/o dell'Ufficiale responsabile di turno.

Art. 6 **Requisiti psico fisici per l'assegnazione dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma. Il Comandante, con proprio provvedimento motivato, dispone senza ritardo la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed

integrazioni, a seguito di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) qualora riceva una segnalazione di situazioni che manifestano un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - c) qualora riceva dal Medico Competente una segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma in capo all'assegnatario;
 - d) qualora riceva dall'assegnatario dell'arma da fuoco una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.
3. Nelle more degli accertamenti di cui al comma precedente, il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma, con conseguente ritiro della stessa.
 4. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.
 5. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Sindaco dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Art. 7

Assegnazione dell'arma

1. L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Corpo:
 - a) cui è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto;
 - b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dall'apposita certificazione medica rilasciata in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 e successive integrazioni;
 - c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
2. A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto, è assegnata l'arma in via continuativa. Il Sindaco procede annualmente alla revisione del provvedimento a seguito dell'esito della visita di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento di cui all'allegato A, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.
4. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio del Comune, nonché dal luogo di servizio alla residenza e/o domicilio e viceversa senza la necessità di particolari formalità.

Art. 8

Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata dal deposito armi a cura del consegnatario - persona individuata dal Comandante quale addetto alla gestione amministrativa delle pratiche inerenti le armi - previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 7, nel registro delle armi.
2. Fuori dei casi di cui all'art. 7, l'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso

la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso la sede del Comando del Corpo.

3. Nel caso di assenza dal servizio superiore ai sessanta giorni continuativi l'assegnatario ha l'obbligo di versare l'arma nel deposito armi mediante la consegna (se necessario anche presso il luogo di degenza) dell'arma e delle chiavi della cassetta di sicurezza al consegnatario o suo delegato, che provvede all'immediato recupero dell'arma e al suo versamento presso il deposito armi dandone immediata notizia al Comandante.

Art. 9

Doveri dell'assegnatario

1. L'appartenente al Corpo cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) segnalare per iscritto immediatamente al Comandante ed al consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
 - d) presentare al comandante o al consegnatario l'arma, dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
 - e) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
 - g) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni dandone contestuale avviso al Comandante. Informare il Comandante, nel caso in cui siano state utilizzate munizioni di servizio, sulle motivazioni e circostanze che hanno determinato l'esplosione dei colpi;
 - h) attenersi sempre a criteri di massima prudenza nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio;
 - i) scaricare in luogo isolato appositamente predisposto e dotato di apposito dispositivo di sicurezza per il carico e lo scarico delle armi, secondo le prescrizioni di sicurezza ivi presenti;
 - j) provvedere alla pulizia delle armi in luogo appropriato, isolato e diverso dai locali ove sono depositate le armi;
 - k) considerare, ai fini della sicurezza, l'arma come sempre carica fino a quando non abbia personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica; la presente prescrizione si applica anche al consegnatario;
 - l) nel maneggiare l'arma al momento del versamento e del prelevamento dal deposito armi, tenere sempre il dito fuori dal grilletto; la presente prescrizione si applica anche al consegnatario.
2. L'assegnatario dell'arma, inoltre, deve in particolare:
 - a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
 - b) in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;
 - c) non abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave e astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma all'interno dell'armadietto dello spogliatoio;
 - d) al momento del prelievo o rimessaggio dell'arma dal deposito delle armi provvedere alla chiusura a chiave dell'armadio di sicurezza e del locale;

- e) tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;
- f) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- g) salvo quanto previsto al precedente punto d), non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio salvo i casi di manutenzione dell'arma presso strutture autorizzate o richieste specifiche del direttore di tiro durante le esercitazioni presso il poligono;
- h) comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

Art. 10 **Riconsegna dell'arma**

1. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario, nei seguenti casi:
 - a) quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
 - b) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - c) quando sia stato revocato il provvedimento d'assegnazione;
 - d) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 comma 3;
 - e) quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, cioè l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio;
 - f) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

Art. 11 **Modalità del porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli operatori di Polizia Locale che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna con caricatore pieno, corredata di altro caricatore di riserva anch'esso munizionato per intero. Il Comando provvede alla fornitura della fondina ritenuta più idonea, scelta tra quelle offerte sul mercato, che siano in grado di rispondere agli standard di sicurezza più elevati.
3. La fondina della pistola di ordinanza verrà agganciata al cinturone in dotazione; sullo stesso troveranno inoltre sistemazione il caricatore di riserva, le manette di contenimento; se forniti, lo spray antiaggressione e mazzetta di segnalazione/bastone estensibile, posti a loro volta negli appositi alloggiamenti, dovranno essere pronti all'uso.
4. Il cinturone, opportunamente corredato di quanto sopra descritto, dovrà essere portato in maniera visibile, ossia sulla giacca ordinaria oppure sul giaccone invernale, ovvero sul giubbino estivo od operativo.
5. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale che esplicano servizio di rappresentanza all'interno del territorio di competenza non portano l'arma quando portano la sciabola.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli operatori di Polizia Locale sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
7. Il Comandante, gli ufficiali-ispettori, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme ordinaria, qualora non stiano svolgendo servizi operativi.
8. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non

possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3°.

Art. 12

Servizi di collegamento e rappresentanza

1. Agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
2. I servizi di rappresentanza espliciti fuori dal territorio dell'Ente, sono svolti di norma senza arma e con il porto della sciabola, salva diversa disposizione.

Art. 13

Servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'Ente per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senza arma.
2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio deve essere svolto il servizio di cui al comma 1, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
3. In relazione al comma precedente, il Comandante o suo delegato comunica al Prefetto di Verona ed a quello territorialmente competente, il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
4. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.

Art. 14

Addestramento obbligatorio al tiro

1. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento da parte di Istruttori di Tiro abilitati e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo convenzionato con il Comando.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale o altro poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma 1.
3. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso nell'anno per singoli o tutti gli addetti al Corpo o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. Nel caso i poligoni di tiro siano ubicati fuori dal territorio di competenza, gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, devono essere muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'allegato A, così come previsto dall'art. 6 comma 4° del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 15

Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'allegato A, come previsto dall'art. 6 comma 4° del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualità di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi ad un poligono autorizzato anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario

- di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

Art. 16
**Violazione delle norme concernenti l'armamento degli appartenenti
alla Polizia Locale**

1. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

Art. 17
Tesserino di servizio

1. "Il personale di Polizia Locale è munito di una tessera di riconoscimento personale conforme alla normativa regionale. Il tesserino deve essere portato con sé durante il servizio ed esibito nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, ovvero durante l'espletamento di servizi in abiti civili."
2. Nel tesserino di servizio è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 18
Norme finali e di rinvio

3. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento, si fa riferimento alle norme in materia ed in particolare al D.M. 145/87, L. 65/86, L. 110/75, L. 152/75, T.U.L.P.S., D.M. Sanità 28-4-1998, D.M. 103/2011.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è comunicato al Prefetto.